



COMUNE DI VALLIO TERME

CODICE ENTE : 10444

DELIBERAZIONE N. 18

DEL 18.10.2017

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 18.10.2017

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100

L'anno **duemiladiciassette** addì **diciotto** del mese di **ottobre** alle ore 20.30, nella Sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

| | PRESENTE/ASSENTE | | PRESENTE/ASSENTE | |
|---------------------|------------------|------------------|--------------------------------|------------------------------|
| MASSARDI FLORIANO | P | NEBOLI PIETRO | P | |
| NOLLI EVA | P | AGOSTINI MARIANO | P | |
| SCOTUZZI FRANCO | P | FUMANA CESARE | P | |
| MUSESTI GIAN FRANCO | P | | | |
| FERANDI ROBERTA | P | | | |
| BERARDI MAURO | P | | | |
| NEBOLI SIMONE | P | | | |
| BONDONI MARCO | P | | | |
| | | TOTALI | T.presenti 11 | T.assenti 0 |

Partecipa all'adunanza l'infrascritto **SEGRETARIO COMUNALE Dott. GIUSEPPE IOVENE**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **MASSARDI FLORIANO** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. **3** dell'ordine del giorno.

Delibera di C.C. n. 18 del 18.10.2017

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100

Il **Sindaco Floriano Massardi** cede la parola al Segretario **Dott. Giuseppe Iovene** che illustra l'argomento al terzo punto dell'ODG del consiglio comunale ovvero la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 Agosto 2016 N. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – ricognizione partecipazione possedute.

Il **Dott. Giuseppe Iovene** spiega che è un adempimento che di fatto è già avvenuto negli ultimi tre anni. Un decreto recente ha evidenziato la necessità di riandare in consiglio in via straordinaria per rideterminare ancora una volta quali sono le partecipazioni da mantenere e quelle da dismettere; per motivi legati alla contingenza economica il governo ha stabilito che gli enti debbano mantenere soltanto partecipazioni utili ai fini istituzionali.

E' stata fatta una verifica formale, dal quale risultano solo due partecipazioni, la Secoval che ovviamente manteniamo perché è valida e utile ai fini istituzionali dell'ente in quanto gli facciamo fare i servizi di rilevanza strumentale. L'altra partecipazione è in A2A energia della quale però non ci dobbiamo occupare stasera, perché da questa rilevazione le società quotate in borsa sono escluse da questa deliberazione.

Ultimata l'esposizione del Segretario viene dichiarata aperta la discussione.

Non essendoci richieste di intervento da parte dei Consiglieri, il **Sindaco** pone in votazione la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- la *revisione straordinaria delle partecipazioni societarie* è imposta dall'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito **TU**), come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100;
- per i comuni il provvedimento costituisce un aggiornamento del precedente Piano operativo di razionalizzazione del 2015 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 28/04/2015;
- secondo l'articolo 24 del TU, entro il 30 settembre 2017, ogni amministrazione pubblica deve effettuare, "con provvedimento motivato", la ricognizione di tutte le partecipazioni, individuando quelle che devono essere cedute;
- in alternativa alla vendita, le amministrazioni potranno varare un "piano di riassetto" delle partecipazioni societarie per provvedere a razionalizzare, fondere o liquidare le stesse partecipazioni (articolo 20 comma 1 TU);
- a norma dell'articolo 24, commi 1 e 3, del decreto legislativo 175/2016, il provvedimento di ricognizione, una volta approvato, dovrà essere trasmesso: alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti; entro il mese di ottobre, alla struttura di "monitoraggio,

indirizzo e coordinamento sulle società”, prevista dall’articolo 15 del TU e istituita presso il Ministero dell’economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro;

- assunto il provvedimento di revisione straordinaria, l’alienazione delle partecipazioni deve avvenire “entro un anno dalla conclusione della ricognizione” (articolo 24 comma 4);

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell’art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

VISTA la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all’art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

VISTO il modello standard dell’atto di ricognizione predisposto dalla Corte dei Conti accluso alla deliberazione n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 che dovrà essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti;

VISTO l’esito della ricognizione effettuata come risultante nell’allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PRECISATO che, nell’allegato A, sulla base di quanto stabilito dal T.U., non sono state inserite le partecipazioni indirette della Società A2A S.p.A in quanto detenute indirettamente attraverso una società “quotata” (art. 2. Comma 1 lettera p) del T.U.);

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall’approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall’art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall’art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all’art. 2437-quater, cod. civ.;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell’art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 25/05/2015,

provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P.;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica;

CON voti favorevoli n. **11**, contrari n. **0**, astenuti n. **0**, espressi nelle forme di legge da n. **11** consiglieri presenti

DELIBERA

1. di approvare il Piano di revisione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegati A e B alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che, a seguito della ricognizione straordinaria delle partecipazioni in controllo pubblico, è risultato che esistono le condizioni per il loro mantenimento previste dal Testo unico sulle società a partecipazione pubblica (approvato con d.lgs. 175/2016), per le motivazioni illustrate nell'Allegato A;
3. di procedere all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;
4. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

SUCCESSIVAMENTE

CONSIDERATA l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
«4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.»;

CON n. **11** voti favorevoli, nessun voto astenuto e nessun voto contrario, espressi dai Consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

di **DICHIARARE**, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 – del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000.